

Proposta N°243 / Prot. Data 06/07/2015		
---	---	--

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Commissario Straordinario

(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015)

N° 221 del Reg. Data 08/07/2015	OGGETTO : Lite Lungaro Laura Maria C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso all'intimazione di pagamento relativa ad ICI anni 1994/95/96/97/99 l'avv.to Giovanna Mistretta	
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Adottata con i poteri della Giunta Comunale Immediata esecuzione X SI ☐ NO

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di luglio alle ore 19,50 nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario

Straordinario Dr. Giovanni Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Funzionario Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91 , propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: "Lite Lungaro Laura Maria C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso all'intimazione di pagamento relativa ad ICI anni 1994/95/96/97/99 l'avv.to Giovanna Mistretta."

Premesso che in data 02/12/2014 è stato notificato, a brevi mani al Rag. Giovanni Dara addetto alla ricezione degli atti, dall'Ufficiale Giudiziario Aldo Brucia il ricorso presentato innanzi alla CTP di Trapani dalla Sig.ra Lungaro Laura Maria, relativo all'avviso di intimazione n. 29920149010849625000 notificata in data 03/10/2014 al Sig. Lungaro Antonino deceduto il 06/09/2011, e per lui all'erede Lungaro Laura Maria (ricorrente), riguardante avvisi ICI anni 1994/95/96/97/99 rettificati a seguito sentenze depositate dalla sez. 7 della CTP di Trapani in data 03/05/2004;

Tenuto conto che la ricorrente nel presentare ricorso dichiara la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e l'infondatezza degli atti impugnati relativamente alla forma ed alla sostanza .

Ritenuto dovere chiarire il superiore ricorso in base alle seguenti motivazioni:

I MOTIVO RICORSO: Violazione dell'art. 26 del DPR 602/1973 e dell'art. 14 della L 890/82.

In base alle previsioni dell'art. 26 l'agente della riscossione è soggetto titolato alla notifica della raccomandata per il tramite dei servizi postale, mentre l'ufficiale della riscossione potrà utilizzare il sistema di notifica nelle forme previste dalla legge.

La declinazione delle prerogative dell'uno (agente della riscossione) rispetto all'altro (ufficiale della riscossione) è chiarita senza ombra di dubbio dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 19 marzo 2014 n. 6395 alla quale si rinvia e che in buona sostanza conferma la correttezza dell'operato dell'agente della riscossione.

II MOTIVO RICORSO: Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 241/90 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000.

Il richiamo effettuato all'art. 7 comma 1 dello Statuto del contribuente è improprio in quanto tale disposizione è stata introdotta con lo scopo di imporre all'ente impositore l'obbligo di allegare gli atti dei quali il contribuente non avesse avuto mai conoscenza Avvisi d'accertamento ICI rettificati sono stati notificati nelle mani del Lungaro Antonino in data 16/01/2006 c/o gli uffici del Settore Finanziario. Solo successivamente rilevato il mancato pagamento l'ufficio ha provveduto all'iscrizione a ruolo. SI RINVIA ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTA NOTIFICA.

III MOTIVO RICORSO: Avvenuta prescrizione dell'ICI.

Preliminarmente si rileva l'improprio richiamo alla norma contenuta all'art. 1, comma 171 della L. 206/2009 (rectius 296/2006) in quanto la stessa tutt'al più detta disposizioni per gli anni d'imposta non ancora prescritti alla data del 31/12/2006, ovvero per gli anni di imposta dal 2001 e successivi.

Per gli anni di imposta dal 1994 al 1999 la norma cui fare riferimento è quella di cui all'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. che tratta fra gli altri anche la fattispecie dell'omessa dichiarazione.

Ricapitolando:

- a) L'ufficio tributi del Comune ha effettuato la notifica dell'avviso originario di accertamento entro i termini di legge per come prorogati con la norma sopra-richiamata;
- b) L'agente della riscossione, rispetto alla cartella notificata il 23/02/2004 ha effettuato una comunicazione di sgravio in data **28/10/2005 che inevitabilmente sposta in avanti la data dalla quale computare i termini della prescrizione decennale in capo all'agente per le sue attività di riscossione coattiva.**

Pertanto solo utilizzando le argomentazioni della difesa di parte ricorrente è agevole dimostrare che nessuna prescrizione si era perfezionata alla data del 3/10/2014 alla quale è stata notificata l'intimazione di pagamento.

IV MOTIVO RICORSO. Violazione e falsa applicazione degli articoli 8 e 25 del D.Lgs. 472/1997.

Si specifica che l'ufficio tributi ha rettificato la misura degli interessi esposti nell'avviso e tale azione è stata tradotta in apposito provvedimento. Gli interessi (da € 535,26 a € 109,85) sono stati ri-determinati con stretto riferimento al tasso di interesse legale vigente pro-tempore aumentato dello spread del 2,50% deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 193 del 28/12/2000 in applicazione della Legge n.133 del 13/05/1999, art. 13, comma 4 e trattasi comunque di interessi legali e non moratori.

V PUNTO RICORSO: sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Atteso che è stata dimostrata ampiamente la soggettività passiva del contribuente e dei suoi aventi causa e la piena validità degli atti notificati anche in rapporto all'ammontare delle somme rideterminate (€ 1.1187,12 di cui € 1.077,27 a titolo di tributo) non si rinvergono validi motivi per la sospensione richiesta.

Si rinvia all'AGENTE DELLA RISCOSSIONE LA EVENTUALE RIDETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA COMUNQUE DOVUTI PER LEGGE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL dpr 602/1973 A DECORRERE DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO.

Reputato opportuno costituirsi in giudizio;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda efficacemente questo Ente, e che tale nomina può essere conferita all'avv. Giovanna Mistretta attribuendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, per i motivi esposti sinteticamente in narrativa, a resistere in giudizio nei ricorsi proposto dalla Sig. ra Lungaro Laura Maria in ogni fase, stato e grado;

Di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge sia unitamente che disgiuntamente;

La proposta, sottoposta a voti ,viene approvata all'unanimità per alzata e seduta.

Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.r. 44/91

Il proponente Responsabile del
Procedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Lite Lungaro Laura Maria C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso all'intimazione di pagamento relativa ad ICI anni 1994/95/96/97/99 l'avv.to Giovanna Mistretta."

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

- Visti i pareri resi ai sensi di legge;

- **Visti eventuali leggi di settore :**

- Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: " Lite Lungaro Laura Maria C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso all'intimazione di pagamento relativa ad ICI anni 1994/95/96/97/99 l'avv.to Giovanna Mistretta."

”.

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere ;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Lite Lungaro Laura Maria C/Comune di Alcamo, autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso all’intimazione di pagamento relativa ad ICI anni 1994/95/96/97/99 l’avv.to Giovanna Mistretta”.

.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Dirigente l’Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 02/07/2015

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari

Il Dirigente Avvocatura Comunale
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 03/07/2015

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto_____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Arnone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

=====

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/07/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

Il Segretario Generale

Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2015

☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

☒ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

☐ _____

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati